

SENATO DELLA REPUBBLICA
VII LEGISLATURA

(N. 437-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE ANDÒ)

S U L

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868,
concernente proroga del termine previsto dall'articolo 1 del
decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 ago-
sto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione
dei servizi antincendi e di protezione civile

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1977

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — I precedenti dai quali trae origine il disegno di legge 437 possono così riassumersi:

1) l'articolo 11 ultimo comma della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile stabilisce l'orario di lavoro dei vigili del fuoco a decorrere dal 1º gennaio 1973;

2) la legge n. 382 del 22 luglio 1975, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione, all'articolo 9 dispone — com'è noto — che « il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato... è stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative su basi nazionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri... »;

3) non avendo avuto ancora attuazione la detta legge n. 382, al fine di assicurare la piena efficienza dei servizi anticendi e di protezione civile in relazione al nuovo orario, si è reso necessario provvedere ad una nuova disciplina dei compensi per il lavoro straordinario e dell'indennità per il servizio notturno e festivo e di altre provvidenze in favore del Corpo predetto.

A tal fine, col decreto-legge 3 luglio 1976 n. 463, in attesa dell'attuazione della legge n. 382, veniva determinata la nuova misura dei compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai compiti previsti dalla legge medesima, a far tempo dal 1º luglio 1976 e per la durata di mesi 3;

4) in sede di conversione (legge 10 agosto 1976, n. 557), tale durata di 3 mesi venne estesa a mesi 6 a decorrere dalla data su indicata del 1º luglio 1976, cioè fino al 31 dicembre 1976;

5) senonchè, arrivati alla scadenza del 31 dicembre 1976 senza che la disciplina generale del pubblico impiego prevista dalla legge n. 382 sia stata ancora attuata, si è ravvisata la necessità di prorogare ulteriormente la durata indicata dall'articolo 1 del precedente decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463.

A tale esigenza risponde il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868 che prevede una ulteriore proroga di 6 mesi;

6) di questo decreto-legge si propone appunto la conversione in legge con l'articolo unico del disegno di legge 437 sottoposto al nostro esame.

Non credo che in proposito possano sorgere obiezioni, trattandosi di uno stato di fatto e di diritto da regolarizzare, in relazione alle note vicende della legge n. 382.

Da notare, se mai:

1) che, sia nel precedente decreto-legge 3 luglio 1976 n. 463, che in questo — n. 868 —, è fatto esplicitamente salvo in caso che nel frattempo intervengano accordi tra Governo e sindacati previsti dalla legge n. 382, nella quale ipotesi la proroga verrebbe a scadere anticipatamente in coincidenza con l'entrata in vigore di tale legge;

2) che i nuovi 6 mesi di proroga coincidono con la durata di 6 mesi indicata nel rinnovo delle deleghe della legge n. 382, diventato operante con la legge 27 novembre 1976, n. 814 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1977, già in vigore.

Per cui anche la proroga in esame potrebbe considerarsi automatica e conseguenziale.

Si propone pertanto la conversione in legge del decreto-legge che la prevede.

ANDÒ, relatore

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

25 gennaio 1977

La Commissione Bilancio e Programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, concernente: « Proroga del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico.

Decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 31 dicembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, al fine di assicurare la piena efficienza dei servizi antincendi e di protezione civile in seguito all'adozione dal 1° luglio 1976 del nuovo orario di lavoro previsto dall'articolo 11, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di prorogare il termine fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Il periodo di sei mesi indicato nell'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557, è prorogato di sei mesi, salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli accordi formati ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno finanziario 1977, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 3002 e 3008 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario predetto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI

Visto, il *Guardasigilli*: BONIFACIO